

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: POL. DI MERC. ED ORG. DELLE FILIERE. PROG. INTEGR.

DETERMINAZIONE

N. G03218 del 28/11/2013

Proposta n. 19054 del 27/11/2013

Oggetto:

REG. CE N. 1234/2007 E REG. DI ESECUZIONE (UE) N. 543/2011. OCM UNICA - SETTORE ORTOFRUTTA - REVOCA DEL RICONOSCIMENTO DI ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI DELLA OP ORTOVERDE DI SABAUDIA (LT) COD IT 391.

Proponente:

Estensore	CAMPEGIANI MARCO	_____
Responsabile del procedimento	PAOLO PEPE	_____
Responsabile dell' Area	S. SBAFFI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: REG. CE N. 1234/2007 E REG. DI ESECUZIONE (UE) N. 543/2011. OCM UNICA - SETTORE ORTOFRUTTA – REVOCA DEL RICONOSCIMENTO DI ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI DELLA OP ORTOVERDE DI SABAUDIA (LT) COD IT 391.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL'AREA POLITICHE DI MERCATO ED ORGANIZZAZIONE DELLE FILIERE. PROGETTAZIONE INTEGRATA

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale e successive modificazioni ed integrazioni";

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 recante "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento CE 22 ottobre 2007 n. 1234/2007 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), così come modificato dal Regolamento CE n. 361/2008 del 14 aprile 2008;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 del 07 giugno 2011 "Recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1234/2011 nel settore degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto MIPAAF 12704 del 17/10/2013 "Aggiornamento e proroga della Strategia Nazionale 2009 – 2013 e della Disciplina Ambientale Nazionale in materia di Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di Programmi operativi.

VISTO il Decreto MIPAAF 12705 del 17/10/2013 "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi". con il relativo allegato, che tra l'altro proroga la data di scadenza per presentazione dei nuovi programmi operativi e delle modifiche per l'anno successivo, presentate nel 2013, al 20 ottobre 2013;

VISTO il Decreto MIPAAF n. 5460 del 03 agosto 2011 "Aggiornamento della Strategia Nazionale 2009 – 2013, e della Disciplina Ambientale Nazionale in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi adottata con Decreto 25 settembre 2008 n. 3417 con i relativi allegati;

VISTA la circolare MIPAAF n. 6152 del 24 dicembre 2008 con relativo allegato;

VISTA la circolare MIPAAF N. 5796 del 30 settembre 2013 che sostituisce l'allegato alla circolare MIPAAF n. 6152 del 24 dicembre 2008;

VISTE le circolari Agea n. ACIU.2008.1483 del 15 ottobre 2008 e n. 42 del 23 dicembre 2008 n. 15 del 17 marzo 2009, n. 16 del 17 marzo 2009, n. 34 del 15 giugno 2009 e n. 45 del 03 agosto 2009, n.ACIU.2010.30 del 14 gennaio 2010, n. 3 del 29 gennaio 2010 n.2010.125 del 05 febbraio 2010, n. 11 del 30 marzo 2010, n. 341 del 19 marzo 2010, n. 20 del 07 giugno 2010, n.

ACIU.2010.505 del 02 luglio 2010 e la nota Agea ACIU.2010.592 del 20 agosto 2010, n. 16 Del 01 aprile 2011 e n. 2 del 09 febbraio 2012; n prot. UMU.2013.0443 dell'11 marzo 2013 (manuale Agea), la circolare agea n. prot UMU .2013. 465 del 18 marzo 2013 e la circolare agea prot UMU.2013.0532 istruzioni operative n. 9;

VISTO il “Regolamento Regionale n. 12 del 16 dicembre 2011, concernente Regolamento per l'organizzazione comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in attuazione del regolamento CE n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008 (che modifica il regolamento CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli – regolamento unico OCM) e delle relative disposizioni applicative”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. A 04569 del 18 maggio 2012 recante “Disposizioni regionali di attuazione del Regolamento CE 22 ottobre 2007 n. 1234/2007 del Consiglio recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. C 3317 del 27/12/2006 con la quale è stata riconosciuta ai sensi dell'articolo 11 del Reg. CE n. 2200/96 l'organizzazione di produttori “ORTOVERDE.di Sabaudia (LT) COD IT 391;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. A 0157 del 17 gennaio 201 con cui è stato concesso alla OP ORTOVERDE l'adeguamento del riconoscimento di Organizzazione di Produttori ai sensi dell'articolo 125 ter del Reg. CE n. 1234/2007;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. C 354 del 26/02/2009 con cui è stato approvato il programma operativo 2009-2011 della OP Ortoverde di Sabaudia (LT) COD IT 391;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 11666 del 19 dicembre 2011 con cui è stata approvata la richiesta di prolungamento al 2012 il programma operativo 2009 – 2011 della OP Ortoverde;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. A 12923 del 17 dicembre 2012 con cui è stata approvata la richiesta di prolungamento al 2013 del programma operativo 2009 – 2012 della OP Ortoverde di Sabaudia (LT) COD IT 391;

VISTA la nota pervenuta in data 17 settembre 2013 ed acquisita dalla Regione Lazio con n prot. 345635/36/22 del 19 settembre 2013 con cui la OP ORTOVERDE ha comunicato di rinunciare al prolungamento al 2013 del proprio programma operativo, seguita dall'invio della nota pervenuta con n. prot. 34151/04/22 del 17 ottobre 2013 con allegato il verbale dell'assemblea del consiglio di Amministrazione e del verbale dell'assemblea dei soci della OP Ortoverde con cui si prende la decisione di rinunciare all'annualità 2013 del programma operativo;

VISTA la Determinazione n. A 11400 del 09 novembre 2012 di sospensione del riconoscimento di Organizzazione di Produttori della Cooperativa ORTOVERDE di Sabaudia (LT) COD IT 391, in applicazione dell'articolo 114, paragrafo 2, del Reg. di esecuzione (UE) n. 543/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, per violazione sostanziale, ancorché potenzialmente solo temporanea dei criteri di riconoscimento, dovuta al non raggiungimento del valore della produzione commercializzata minima di Euro 3.000.000,00 nel periodo 01/01/2011 – 31/12/2011);

VISTA la nota n. prot. 66282/GR/04/22 del 31/10/2013 di comunicazione, ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/90 di avviso di revoca del riconoscimento alla OP ORTOVERDE di Sabaudia (LT) COD IT 391 in quanto sia l'importo del valore della produzione commercializzata nell'annualità 2012, inserito dalla OP Ortoverde nella relazione 2012 del portale SIAN, sia l'importo del valore della produzione commercializzata nel periodo 01/01/2012 – 31/12/2012 (Euro 2.370.645,38) riportato nel verbale redatto dall'Organo di controllo SIN in data 11 luglio 2013, risulta essere al di sotto del limite minimo richiesto per il mantenimento del riconoscimento (Euro 3.000.000,00) e che questa situazione, prolungandosi dalla precedente annualità 2011, determina l'applicazione dell'articolo 114, paragrafo 1, lettera b) del Reg. di esecuzione (UE) n. 543/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la OP Ortoverde non ha fornito alcuna controdeduzione in risposta alla comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/90 di avviso di revoca del riconoscimento;

CONSIDERATO che l'articolo 114, paragrafo 1, del Reg. di esecuzione (UE) n. 543/2011 prescrive che “Gli Stati membri revocano il riconoscimento di un'organizzazione di produttori in caso di inosservanza sostanziale dei criteri di riconoscimento dovuta ad un'azione deliberata o a una negligenza grave commessa da detta organizzazione.

In particolare, gli Stati membri revocano il riconoscimento di un'organizzazione di produttori se l'inosservanza dei criteri di riconoscimento riguarda:

a),

oppure

b) una situazione in cui il valore della produzione commercializzata scende per due anni consecutivi al di sotto del valore minimo fissato dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.”;

CONSIDERATO che il decreto MIPAAF 12705 del 17 ottobre 2013, come il precedente Decreto MIPAAF n. 4672 del 09/08/2012, come il Decreto MIPAAF n. 5463 del 03 agosto 2011 e come il decreto MIPAAF n. 10388 del 20 dicembre 2010 prevedono che per i prodotti per cui è riconosciuta la OP Ortoverde il valore minimo del riconoscimento è Euro 3.000.000,00 mentre la OP Ortoverde risulta avere avuto sia nel 2011 (Euro 2.436.965,00) che nel 2012 (Euro 2.370.645,38) un valore della produzione commercializzata inferiore a tale minimo;

CONSIDERATO che a seguito di quanto in precedenza indicato si deve revocare, in applicazione dell'articolo 114, paragrafo 1, lettera b), del Reg. di esecuzione (UE) n. 543/2011, il riconoscimento di Organizzazione di Produttori ai sensi dell'articolo 125 ter del Reg. CE n. 1234/2007 alla Cooperativa ORTOVERDE di Sabaudia COD IT 391 P.IVA 01637280593;

CONSIDERATO che a seguito della revoca del riconoscimento il pagamento dell'annualità 2012 del programma operativo non può essere erogato;

DETERMINA

In conformità con le premesse,

di revocare in applicazione dell'articolo 114, paragrafo 1, lettera b) del reg. di esecuzione (UE) il riconoscimento di Organizzazione di Produttori ai sensi dell'articolo 125 ter del

regolamento CE n. 1234/2007 alla OP ORTOVERDE di Sabaudia (LT) COD IT 391 P.IVA01637280593 per non aver raggiunto per due anni consecutivi il valore della produzione commercializzata minimo di Euro 3.000.000,00 necessario per mantenere il riconoscimento;

che il pagamento dell'annualità 2012 del programma operativo a seguito della revoca del riconoscimento non può essere erogato;

Di prescrivere alla Società Cooperativa Agricola ORTOVERDE P IVA 01637280593 di non alienare gli investimenti realizzati con il programma operativo conclusosi il 31 dicembre 2012 per tutto il periodo previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di programmi operativi nel settore ortofrutticolo.

Di prescrivere alla Società Cooperativa Agricola ORTOVERDE di garantire anche nell'annualità 2014 la comunicazione di tutti i dati relativi alla propria attività di Organizzazione di produttori realizzata nell'annualità 2013 fino alla data della revoca del riconoscimento..

La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Roberto OTTAVIANI